



COPIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

SEZIONE AFFARI GENERALI DEL PERSONALE

Ripartizione Affari Generali del Personale

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583137 Fax +39 040 5587999 e-mail aaggpersonale@amm.univ.trieste.it

Prot. 10877
Trieste, 01/04/2003

N. 25

Titolo VII Classe II

Ai sigg. Presidi di Facoltà
SEDE

OGGETTO: sciopero generale nazionale di tutte le categorie indetto per il giorno 2 aprile 2003.

In relazione allo sciopero generale nazionale di tutte le categorie annunciato per l'intera giornata del 2 aprile 2003, si prega di invitare il personale docente interessato a segnalare alla Rip. Affari Generali del Personale eventuali astensioni dal servizio in adesione al predetto sciopero.

Si coglie l'occasione per ritrasmettere alle SS.LL., in allegato, copia della delibera n° 3 dd. 11/1/1996 della Commissione di Garanzia circa le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero del personale docente universitario.

Distinti saluti.

IL RETTORE

MC

MODULARIO
U.R.S.T. - 198



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Dipartimento per l'Istruzione Universitaria

Roma, 6.2.1996

PROT n° 7 LS

AFFER GEN	f	A
DICA		

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA'
E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE

LORO SEDI

AI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI
ASTRONOMICI, ASTROFISICI E
VESUVIANO

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione delibera n. 3) dell'11/1/1996 : prestazioni indispensabili in caso di sciopero nel settore dell'Università.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l'unita deliberazione n. 3, di cui all'oggetto, emanata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TRIESTE

003139 21.02.96

UFFICIO PROTOCOLLO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO



COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

M. M. M.
...

Dr. DIADONA
31/1
...

Data: 31 gennaio 1996

Pagine n°: 5 (compresa la presente)

Mittente: Commissione Garanzia Legge 146/1990 (Segreteria)

Destinatari: Ministro della Funzione Pubblica
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
Rettore Università degli Studi di Genova
Rettori delle Università e degli Istituti universitari di
istruzione della Repubblica (tramite MURST)
Consiglio Universitario Nazionale
ARAN
Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane
Osservatorio Vulcanologico Vesuviano
Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università
(tramite Ministero della Ricerca Scientifica)

Messaggio: trasmissione delibera n. 3) dell'11.1.1996

Deliberazione: Proposta prestazioni indispensabili in caso di sciopero nel settore dell'Università

AVVERTENZA: si informa che le delibere della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sono pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Informazioni sulle modalità di abbonamento possono essere richieste ai seguenti numeri: 06/85082149 - 85082221 - fax 06/85082520.

Se il testo non dovesse risultare chiaro, si prega di telefonare ai seguenti numeri: 06/4404278 - 4404280 - 8480230.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 3. Esame della proposta sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero, da formulare alle parti del settore dell'Università.
(Seduta dell'11.1.1996)

LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole volte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine ai criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 2 l. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

INDIVIDUA

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

(art. 1)
Criteri metodologici

Le Università dovranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito suggerite.

(art. 2)

Clausole generali

2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.

E' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ateneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere comunicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sensi dell'art. 2.6 l. n. 146/1990, tempestiva ed adeguata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonché delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili comunque garantite.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

2.2 - Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.

2.3 - La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 ore.

A partire dal 2° sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inserimento dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata deve essere contenuta nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una nuova vertenza

(art. 3)
Individuazione delle prestazioni
indispensabili

3.1 - SANITA'

Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE,
RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od alla tutela dell'ambiente e del territorio.

3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati

ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essere garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'


La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologico Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

